



Bruxelles, dicembre 2023

Orientamenti operativi per lo sportello unico e il meccanismo di segnalazione della mancata applicazione degli accordi e delle intese commerciali dell'UE

I presenti orientamenti operativi illustrano le modalità di funzionamento dello sportello unico della Direzione Generale del Commercio internazionale della Commissione europea per le segnalazioni relative agli ostacoli agli scambi o al mancato rispetto degli impegni in materia di sostenibilità nei paesi terzi e forniscono indicazioni su come presentare tali segnalazioni.

1. Cos'è lo sportello unico?

Lo sportello unico è il punto di contatto centralizzato per tutti i portatori di interessi stabiliti nell'UE che desiderano inoltrare una segnalazione relativa a questioni di accesso al mercato o al mancato rispetto degli impegni¹ assunti da altri paesi a norma delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile (CSS) previste dagli accordi commerciali dell'UE o nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE². Lo sportello unico coordina il sistema di segnalazione, che garantisce un processo interno semplificato per l'individuazione e la risoluzione delle problematiche relative all'accesso al mercato e al mancato rispetto degli impegni assunti in materia di commercio e sviluppo sostenibile/nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate. Nei contatti con i soggetti interessati, lo sportello unico segue il codice di buona condotta amministrativa³.

I presenti orientamenti mirano ad aiutare i portatori di interessi a comprendere il funzionamento del sistema di segnalazione dello sportello unico. Nell'allegato alle presenti Linee Guida figurano due guide pratiche per la compilazione dei moduli di segnalazione disponibili sul portale [Access2Markets](https://ec.europa.eu/access2markets/) della Commissione.

Lo sportello unico non tratta le denunce in materia di difesa commerciale (attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia). Per tali questioni consultare l'ufficio per

¹ Lo sportello unico può essere utilizzato per inviare segnalazioni relative ai settori contemplati dagli accordi commerciali dell'UE. Di conseguenza non è destinato ai settori contemplati da altri accordi dell'UE quali quelli in materia di trasporto aereo, pesca, coordinamento della sicurezza sociale, ecc.

² Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

³ https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/20131125-code-good-administrative-behaviour-en_1.pdf.

le denunce in materia di difesa commerciale⁴.

2. Chi può presentare una segnalazione

Nell'ambito del sistema di segnalazione, possono presentare una segnalazione allo sportello unico:

- i. per le segnalazioni in materia di accesso al mercato:
 - a. Stati membri dell'UE;
 - b. entità aventi sede legale, amministrazione centrale o sede di attività principale nel territorio dell'Unione;
 - c. associazioni industriali delle imprese dell'UE;
 - d. associazioni di datori di lavoro dell'UE;
 - e. sindacati o associazioni sindacali la cui costituzione è avvenuta conformemente alla legislazione di qualsivoglia Stato membro dell'UE;

- ii. per le segnalazioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile o di sistema di preferenze generalizzate:
 - a. Stati membri dell'UE;
 - b. entità aventi sede legale, amministrazione centrale o sede di attività principale nel territorio dell'Unione;
 - c. associazioni industriali delle imprese dell'UE;
 - d. associazioni di datori di lavoro dell'UE;
 - e. sindacati o associazioni sindacali la cui costituzione è avvenuta conformemente alla legislazione di qualsivoglia Stato membro dell'UE;
 - f. gruppi consultivi interni (GCI) dell'UE costituiti conformemente agli accordi commerciali dell'UE (per le denunce in materia di commercio e sviluppo sostenibile);
 - g. ONG costituite conformemente alla legislazione di qualsivoglia Stato membro dell'UE;
 - h. cittadini o residenti permanenti di uno Stato membro dell'UE.

Una segnalazione può essere presentata da un unico denunciante appartenente a una delle categorie elencate o da più denunciati (appartenenti a una o più categorie) che agiscono congiuntamente. I denunciati dovrebbero indicare chiaramente se agiscono esclusivamente per proprio conto o se rappresentano anche altri interessi, come entità o organizzazioni analoghe situate nel paese partner. Qualora agisca per conto di altri, il denunciante è tenuto a indicare integralmente l'identità di tali entità. Tali informazioni resteranno riservate come indicato nella sezione 6.

3. Portata delle informazioni richieste nei moduli di segnalazione

Per permettere al lo sportello unico di valutare al meglio la rilevanza e l'importanza di un possibile caso al fine di definire la linea d'azione successiva, i moduli di segnalazione, sia in materia di accesso al mercato o di commercio e sviluppo sostenibile/sistema di preferenze generalizzate, contengono un'ampia gamma di informazioni. I presenti orientamenti operativi illustrano la pertinenza di tali informazioni e cosa è richiesto.

L'inserimento di tutte le informazioni richieste nel modulo di segnalazione non costituisce un prerequisito per l'accettazione di una segnalazione da parte dello sportello unico.

⁴ Per ulteriori informazioni, consultare il sito: https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/trade-defence_en?prefLang=it.

Tuttavia quanto più completa è la segnalazione, tanto più sarà facile per lo sportello unico effettuare una valutazione e instaurare un dialogo migliore con i partner commerciali.

Per alcune informazioni che potrebbero non essere accessibili al pubblico o facilmente disponibili, il denunciante non è tenuto a fornire dati esaustivi. È sufficiente rispondere alle domande in base alle proprie conoscenze, fornendo le migliori stime e spiegandone la logica.

Lo sportello unico è pronto ad assistere i potenziali denunciati prima della presentazione della segnalazione, in particolare le PMI e i portatori di interessi più piccoli. L'assistenza comprende anche una discussione preliminare in merito alle informazioni necessarie ai fini della valutazione. La sezione seguente illustra come contattare lo sportello unico in questa fase antecedente la notifica.

4. Fase antecedente la notifica

Lo sportello unico comprende che la preparazione di una segnalazione ben circostanziata può essere impegnativa, in particolare per le PMI e i portatori di interessi più piccoli. Al fine di facilitare tale compito, lo sportello unico incoraggia i portatori di interessi a prendere contatto nella fase antecedente la notifica, per poter preparare la presentazione formale di una segnalazione. In alternativa, lo sportello unico può indirizzare i portatori di interessi verso altri strumenti, se più adatti a rispondere alle loro esigenze. Prendere contatto, in via opzionale, nella fase antecedente la notifica può essere molto utile sia per il denunciante sia per lo sportello unico. In particolare può contribuire a determinare, tra l'altro, le informazioni specifiche necessarie, consentendo al denunciante di orientare i propri sforzi al meglio e con maggiore facilità.

Il denunciante può contattare lo sportello unico prima di presentare una segnalazione all'indirizzo e-mail seguente: TRADE-SINGLE-ENTRY-POINT@ec.europa.eu. Al ricevimento di una richiesta di contatto antecedente la notifica, lo sportello unico individua al suo interno il punto di contatto che si occuperà della questione e ne informa il denunciante.

I contatti nella fase antecedente la notifica offrono allo sportello unico e ai portatori di interessi la possibilità, prima della notifica di una segnalazione, di discutere questioni quali la base giuridica della stessa, l'impatto sistemico o economico dell'eventuale ostacolo o violazione e la portata delle informazioni da presentare. Prendere contatto in tale fase aiuterà inoltre lo sportello unico nella preparazione del trattamento della segnalazione, in quanto consentirà di individuare le questioni chiave in una fase iniziale.

5. I moduli di segnalazione

Lo sportello unico dispone di due moduli di segnalazione online: uno per gli ostacoli all'accesso al mercato e uno per il mancato rispetto degli impegni assunti in materia di commercio e sviluppo sostenibile/nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate. Entrambi i moduli di segnalazione devono essere compilati direttamente online⁵. I moduli di segnalazione costituiscono il riferimento dello sportello unico per la valutazione dell'eventuale presenza di un ostacolo agli scambi o di una violazione degli impegni assunti in materia di commercio e sviluppo sostenibile/nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate oppure, nel caso dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, il riferimento per la valutazione delle informazioni pertinenti ai fini

⁵ [Pagina di contatto di Access2Markets \(europa.eu\)](#).

dell'applicazione delle misure di riequilibrio nell'ambito di tale accordo⁶.

Ai presenti orientamenti operativi sono allegare due guide pratiche utili alla compilazione dei moduli di segnalazione, che seguono la struttura dei moduli di segnalazione disponibili online.

6. Riservatezza

Lo sportello unico tratterà tutte le informazioni ricevute come riservate e non renderà pubblici il fatto di aver ricevuto una segnalazione, il suo contenuto e l'identità del denunciante, a meno che quest'ultimo non abbia reso tali informazioni di dominio pubblico. Al fine di coordinare le misure di esecuzione dell'UE e degli Stati membri, alcune informazioni rese anonime saranno condivise con le autorità degli Stati membri dell'UE.

Se la segnalazione è relativa a un ostacolo all'accesso al mercato e se lo sportello unico conclude che la questione sollevata nella segnalazione può effettivamente essere considerata un ostacolo agli scambi, esso pubblicherà informazioni in merito a tale ostacolo sulla [piattaforma Access2Markets](#) della Commissione. Le informazioni comprenderanno i fatti più rilevanti in merito alla questione sollevata (ad esempio, data di segnalazione, settore, paese, descrizione e codici SA interessati), ma non indicheranno le modalità di individuazione dell'ostacolo né elementi relativi al suo impatto economico. Le informazioni saranno regolarmente aggiornate.

Se la segnalazione riguarda il commercio e lo sviluppo sostenibile o il sistema di preferenze generalizzate e se lo sportello unico conclude che la questione sollevata può costituire una violazione di un obbligo in materia di commercio e sviluppo sostenibile previsto da un accordo commerciale o una violazione del regolamento SPG che potrebbe comportare la revoca delle preferenze SPG (articolo 15 o 19 del regolamento SPG), esso pubblicherà informazioni in merito a tale violazione in una scheda del sito web della Commissione dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile. Le informazioni comprenderanno i fatti più rilevanti in merito alla questione sollevata, ma non indicheranno le modalità di individuazione della violazione. Le informazioni saranno regolarmente aggiornate.

Nei casi che richiedono un maggiore livello di riservatezza (ad esempio in caso di rischio di ritorsioni), lo sportello unico invita i denunciati a fornire informazioni su eventuali circostanze o rischi del genere previsti.

⁶ I moduli di denuncia dovrebbero essere utilizzati anche per la registrazione delle denunce relative agli impegni in materia di parità di condizioni, compresi nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito. Il modulo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile dovrebbe essere utilizzato per trattare le denunce in materia di standard sociali e del lavoro; ambiente e clima; e altri strumenti per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Tali settori sono ricompresi all'interno della rubrica prima, titolo XI: Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito. Il modulo relativo all'accesso al mercato dovrebbe essere utilizzato in relazione ad altri settori contemplati da tale titolo e includere informazioni relative: all'applicazione delle misure di riequilibrio, alla politica della concorrenza e al controllo delle sovvenzioni; a imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati; e alla fiscalità. Le denunce relative agli standard sociali e del lavoro, ad ambiente e clima o al controllo delle sovvenzioni di cui sopra possono includere anche informazioni pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 411 (Riequilibrio).

7. Dare seguito alle denunce

Al ricevimento di una segnalazione, lo sportello unico forma un "gruppo incaricato del caso" specializzato. Tale gruppo comprende membri dello sportello unico ed esperti con esperienza geografica e settoriale. Il ruolo del gruppo incaricato del caso è quello di effettuare una valutazione preliminare della segnalazione. La valutazione si concentra su due elementi chiave: la completezza delle informazioni presentate e la solidità degli elementi di prova forniti.

In questa fase il denunciante riceverà un avviso di ricevimento della segnalazione unitamente a un numero di segnalazione individuale. Il denunciante sarà informato della formazione di un gruppo incaricato del caso e si vedrà assegnato un punto di contatto per il suo caso.

Valutazione della segnalazione

Nel corso dell'analisi preliminare della segnalazione, il gruppo incaricato del caso può, a seconda delle specificità di quest'ultimo, contattare il denunciante per richiedere ulteriori informazioni. Il gruppo incaricato del caso può anche suggerire una discussione con il denunciante per ottenere una visione più chiara delle questioni sollevate. .

Una volta raccolto un numero sufficiente di informazioni, il gruppo incaricato del caso completerà la valutazione preliminare della questione sollevata. A tal fine occorre determinare se la questione costituisca un ostacolo agli scambi o sollevi questioni di rispetto degli impegni assunti in materia di commercio e/o sviluppo sostenibile/nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate, per poi individuare le modalità più appropriate per affrontarle. Il denunciante sarà informato dell'esito di tale valutazione preliminare e sarà messo in contatto con il nuovo punto di contatto per le successive azioni di follow-up.

Risolvere i problemi, tenendo informato il denunciante e gestendo le priorità

Sebbene il denunciante sia tenuto informato sui progressi compiuti in relazione alla sua segnalazione e alla relativa valutazione, è importante tenere presente che è spesso difficile fornire indicazioni, in via preliminare, in merito alla rapidità con cui le questioni possono essere trattate o risolte.

A seconda dei casi, la risposta della Commissione può variare dai mezzi diplomatici al monitoraggio/supervisione internazionale, alla risoluzione formale delle controversie (in sede di OMC o a livello bilaterale) o a misure unilaterali. Per tali motivi, nei presenti orientamenti non è possibile fornire informazioni sulle esatte fasi procedurali di tali azioni, in quanto queste possono variare da un caso all'altro, a seconda della linea d'azione scelta. Qualora siano disponibili informazioni procedurali per i singoli casi (ad esempio nei casi di risoluzione formale delle controversie), lo sportello unico le condividerà con i portatori di interessi pertinenti.

Se da un lato la Commissione cercherà di affrontare ed eliminare tutti gli ostacoli agli scambi e di risolvere tutte le questioni di rispetto degli impegni assunti in materia di commercio e dello sviluppo sostenibile o nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate, dall'altro dovrà stabilire delle priorità in qualsiasi momento al fine di ottenere risultati rapidi e garantire un uso più efficiente possibile delle risorse. L'attribuzione di tali priorità si baserà su tre criteri: 1) le probabilità di risoluzione della questione; 2) la base giuridica; e 3) l'impatto economico/sistemico, per gli ostacoli all'accesso al mercato, o la gravità della violazione, per gli obblighi in materia di commercio e sviluppo sostenibile o sistema di preferenze generalizzate. Le priorità sono dinamiche e sono oggetto di un riesame

periodico. Tale flessibilità consentirà alla Commissione di concentrare le risorse sui casi più rilevanti che hanno maggiori possibilità di essere risolti in qualsiasi momento e di rispondere in modo rapido ed efficiente all'evoluzione delle circostanze.

Le denunce non sono l'unico strumento attraverso cui la Commissione svolge l'attività di attuazione.

La Commissione monitora costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai paesi terzi, sia per prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi sia per garantire il rispetto degli impegni assunti in materia di commercio e sviluppo sostenibile o nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate. A tal fine, essa si affida alla sua rete di delegazioni dell'UE e ai contatti con le istituzioni dell'UE e gli Stati membri. Eventuali ostacoli o problematiche così individuati saranno anch'essi integrati nel sistema creato nell'ambito dello sportello unico, così che siano presi in debita considerazione.

Allegato 1: guida pratica per la compilazione del [modulo di segnalazione in materia di accesso al mercato](#)

1 - Identità del denunciante e dati di contatto

In questa sezione sono raccolte le informazioni relative alla persona che presenta la segnalazione e alle modalità con cui lo sportello unico può contattarla.

Oltre ad alcuni dati personali (come nome, indirizzo e-mail, numero di telefono e recapito postale), il denunciante dovrebbe indicare chiaramente, se del caso, l'effettiva organizzazione o autorità nazionale che rappresenta (ad esempio il nome dell'impresa o il ministero o l'ambasciata specifici di uno Stato membro dell'UE).

Il denunciante è inoltre invitato a indicare se è o rappresenta: uno Stato membro dell'UE; un esportatore/importatore/investigatore nell'UE; un'associazione di categoria dell'UE o nazionale nell'UE; o altro.

Infine il denunciante è tenuto a indicare anche lo Stato membro o gli Stati membri dell'UE in cui opera l'organizzazione (ad esempio, i paesi dell'UE in cui opera l'impresa o i paesi dell'UE delle imprese che fanno parte di un'associazione di categoria dell'UE).

2 - Informazioni sull'ostacolo agli scambi

Questa sezione consente al denunciante di descrivere l'ostacolo che ha incontrato o che prevede di incontrare al momento dell'entrata in vigore della misura. Tali informazioni aiuteranno lo sportello unico (e le autorità degli Stati membri) a verificare se si tratta di un problema noto e a comprendere meglio la natura delle questioni sollevate.

Il denunciante è invitato a indicare il paese che pone l'ostacolo, a spiegare il problema cui fa fronte e il modo in cui questo incide sulle sue attività commerciali.

Per quanto possibile, il denunciante è invitato a fornire informazioni in merito alla misura all'origine del problema: il riferimento giuridico, il testo della misura e la data di entrata in vigore. Se del caso, è possibile indicare anche se l'ostacolo deriva da una prassi amministrativa.

Se la segnalazione riguarda leggi o regolamenti non ancora in vigore, ma in fase di discussione o adozione, il denunciante è altresì invitato a condividere tali informazioni in modo che lo sportello unico possa cercare di prevenire futuri ostacoli agli scambi.

Infine in questa sezione del modulo di segnalazione è richiesto al denunciante di classificare, sulla base di un elenco prestabilito, il presunto ostacolo agli scambi e il settore, i prodotti o i servizi interessati, compresi i codici doganali per le merci o l'EBOPS per i servizi. La descrizione dovrebbe essere quanto più precisa possibile e non riferirsi semplicemente ad ampie categorie di prodotti o servizi (a meno che il presunto ostacolo non interessi un'intera categoria). Per identificare i prodotti interessati, il denunciante dovrebbe fare riferimento ai codici SA più dettagliati, se possibile con almeno quattro cifre. Nei campi *categoria* e *settore* la selezione sarà facilitata dalla presenza di menu a discesa. In caso di incertezza in merito alla scelta più appropriata, il denunciante è incoraggiato a chiedere il parere dello sportello unico (per indicazioni al riguardo, cfr. la sezione "Pre-notifica" degli orientamenti operativi).

3 - Impatto economico/sistemico

Le informazioni fornite in questa sezione aiuteranno lo sportello unico a valutare l'impatto

economico e giuridico dell'ostacolo sull'impresa o sull'attività del denunciante, nonché a capire se questo interessi altre imprese dello stesso settore o clienti che dipendono dalla loro produzione o servizi. Saranno inoltre utili a capire se vi sia un impatto in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI). Lo sportello unico riconosce che il denunciante potrebbe non disporre di informazioni complete per rispondere a tutte queste domande.

In particolare, il denunciante è invitato a spiegare l'impatto dell'ostacolo dal punto di vista economico, ad esempio gli effetti sulle esportazioni, sulle perdite, sulla produzione, sulle vendite o sui costi supplementari sostenuti per conformarvisi.

Il denunciante è inoltre invitato a condividere alcune informazioni utili per l'analisi dell'ostacolo, in particolare se questo interessa altri portatori di interessi pertinenti, quali PMI o altre imprese dell'UE nello stesso settore o in settori diversi. La domanda sui produttori o sui fornitori nazionali del paese in cui l'ostacolo agli scambi ha origine mira a comprendere se esiste una discriminazione delle imprese dell'UE rispetto a quelle locali. A tali domande il denunciante dovrebbe rispondere "sì", "no" o "non ne sono a conoscenza".

Infine, il denunciante ha la possibilità di esprimere la propria opinione sull'eventualità che la misura in questione violi obblighi giuridici del paese terzo, quali le norme nell'ambito dell'OMC o dell'accordo di libero scambio, compresi principi quali la trasparenza, la non discriminazione e la proporzionalità.

4 - Azioni

Qualora il denunciante ne disponga, nel modulo di segnalazione sono richieste informazioni in merito all'eventualità che lo Stato membro dell'UE/l'impresa (compreso il denunciante stesso)/l'associazione industriale/altro organismo abbia dato avvio a contatti o azioni relative alla misura tramite le autorità nazionali (compresi gli organi giurisdizionali nazionali) del paese che la impone.

Analogamente, nel modulo di segnalazione si chiede se il denunciante sia a conoscenza di azioni provenienti da autorità/impresе/associazioni industriali/altri organismi di un paese al di fuori dell'UE, comprese le imprese locali del paese che ha imposto l'ostacolo.

Tali informazioni sono importanti per lo sportello unico, in quanto forniranno ulteriori elementi per decidere come affrontare più efficacemente il paese terzo, ma non sono obbligatorie.

Sebbene non sia obbligatoria un'azione preliminare o pianificata, per presentare una segnalazione presso lo sportello unico qualsiasi informazione su tale azione e sui possibili risultati è importante. Tali informazioni consentiranno infatti allo sportello unico di comprendere come affrontare al meglio il paese terzo e di dimostrare di essere a conoscenza dell'evoluzione della questione.

Allegato 2: guida pratica per la compilazione del modulo di segnalazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile osistema di preferenze generalizzate

1 - Identità del denunciante

Il denunciante indica chiaramente se si tratta di una persona fisica, di uno Stato membro dell'UE o di un'entità dell'UE (ad esempio imprese, associazioni di categoria o associazioni di lavoratori/datori di lavoro) e fornisce i relativi dati di contatto.

Se il denunciante è un'impresa dell'UE, un sindacato, un'associazione industriale, un'associazione non governativa (indipendentemente dal fatto che si tratti di un'associazione nazionale o dell'UE), un gruppo consultivo interno dell'UE o qualsiasi altro tipo di entità dell'UE (fare riferimento alle categorie da b a g nella sezione 2.ii degli orientamenti operativi relativi allo sportello unico), dovrà selezionare l'opzione "*un'entità*". Se il denunciante è uno Stato membro dell'UE (categoria a), dovrà selezionare l'opzione "*uno Stato membro dell'UE*". Se il denunciante è una persona fisica che agisce per proprio conto o per conto di un altro cittadino dell'UE, selezionerà l'opzione "*Una persona fisica che è un cittadino o un residente permanente in uno Stato membro dell'Unione europea (UE)*".

Lo sportello unico è consapevole del fatto che le ONG stabilite nell'UE spesso cooperano con ONG/persone fisiche in paesi terzi. In tal caso, lo sportello unico chiede al denunciante o ai denunciati di indicare eventuali cooperazioni di tale tipo e di fornire un livello adeguato di informazioni al riguardo. Queste saranno trattate come parte delle informazioni riservate di cui alla sezione 6 degli orientamenti operativi relativi allo sportello unico.

2 — Descrizione fattuale della violazione degli impegni assunti in materia di commercio e sviluppo sostenibile/nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate

In questa sezione del modulo di segnalazione sono richieste informazioni relative alla presunta violazione degli impegni assunti in materia di commercio e sviluppo sostenibile o nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate e alla base giuridica. Queste serviranno da riferimento per l'analisi preliminare condotta dallo sportello unico, in quanto consentiranno una migliore individuazione della questione e di possibili violazioni degli accordi internazionali.

Lo sportello unico tratterà le denunce in materia di violazione della legislazione e di prassi amministrative ponendole su un piano di parità. Tuttavia, nel compilare questa sezione, è importante tenere presente che, rispetto alle violazioni derivanti dalla legislazione, quelle derivanti dalle prassi possono risultare più difficili da trattare, in quanto possono essere di più difficile dimostrazione.

A tal riguardo, lo sportello unico osserva che le violazioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile osistema di preferenze generalizzate di norma possono derivare:

- dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali o dal mancato recepimento/ratifica delle convenzioni internazionali;
- dall'adozione di una normativa interna che viola i principi sanciti dalle convenzioni internazionali; o
- dall'inadeguata attuazione delle misure nazionali in vigore. Il denunciante dovrebbe esporre i fatti a sostegno della segnalazione, in particolare alla luce di ciò.

La prima domanda di questa sezione del modulo chiede al denunciante di individuare la base giuridica della denuncia, ossia di indicare le disposizioni contenute negli accordi di libero scambio (per le denunce in materia di commercio e sviluppo sostenibile) o nel regolamento SPG (per le denunce in materia di sistema di preferenze generalizzate) presumibilmente violate dal paese terzo.

Le domande successive di questa sezione chiedono al denunciante di individuare le disposizioni giuridiche o le prassi del paese terzo che violano le disposizioni indicate nella prima domanda. Il denunciante dovrebbe inoltre spiegare in che modo tali disposizioni o prassi pongono in essere tale violazione.

A tal riguardo, il modulo di segnalazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile/sistema di preferenze generalizzate mantiene la distinzione tra una violazione derivante da una legge e una derivante da una prassi, riconoscendo che quest'ultima può essere grave quanto la prima.

Il modulo di segnalazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile/sistema di preferenze generalizzate richiede inoltre al denunciante di fornire una descrizione di tale legge o prassi e del modo in cui essa dà origine a una violazione. Nel rispondere a tale domanda, il denunciante dovrebbe fornire il testo della normativa o, se la presunta violazione deriva da una prassi amministrativa, spiegare come questa si concretizza e fornire elementi che dimostrino che tale prassi è attuata dal paese terzo in modo sistematico, e non costituisce solo un evento sporadico.

Lo sportello unico desidera richiamare l'attenzione del denunciante sul fatto che la violazione degli obblighi assunti in materia di commercio e sviluppo sostenibile o nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate da parte del paese terzo deve essere sistematica. Ciò significa che non deve trattarsi di un caso isolato di non conformità, bensì di una prassi diffusa nel paese terzo e davanti alla quale le autorità competenti non intervengono in modo appropriato. Si può considerare una prassi in tal senso la sistematica errata applicazione e mancata applicazione di una normativa o di un regolamento che sarebbero conformi agli obblighi assunti in materia di commercio e sviluppo sostenibile o nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate del paese terzo.

In questa sezione il denunciante può inoltre indicare quali sono, a suo avviso, le apparenti cause di fondo della presunta violazione. Tali informazioni possono essere pertinenti ai fini del contrasto efficace della presunta violazione.

Le ultime domande di questa sezione differiscono in base all'oggetto della segnalazione: se questa riguarda una violazione di un obbligo in materia di commercio e sviluppo sostenibile nell'ambito di un accordo di libero scambio o una violazione del regolamento SPG. Il denunciante deve rispondere solo alla domanda pertinente.

3 - Impatto e gravità della violazione

Per quanto riguarda le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile o del sistema di preferenze generalizzate, il denunciante dovrebbe fornire informazioni circostanziate sull'impatto e sulla gravità della presunta violazione, ad esempio il danno causato all'ambiente o ai lavoratori del partner commerciale, nonché, se disponibile, l'impatto economico stimato sugli operatori dell'UE impegnati in attività commerciali con il partner commerciale o che investono in esso. In questa sezione, lo sportello unico cerca di comprendere la portata della presunta violazione e il suo eventuale carattere sistematico nel paese terzo.

Nel modulo di segnalazione si richiede al denunciante di fornire quante più informazioni possibili per valutare la gravità della violazione. Il tipo di informazioni da fornire dipende in larga misura dalla violazione presunta. Tuttavia, al fine di consentire un'adeguata valutazione dei fatti a sostegno della segnalazione, le informazioni dovrebbero essere sufficientemente dettagliate.

A tal riguardo, lo sportello unico incoraggia i portatori di interessi a intraprendere contatti nella fase antecedente la notifica per discutere questioni quali la portata delle informazioni da presentare e individuare le questioni chiave in una fase iniziale (cfr. gli orientamenti operativi).

Per quanto riguarda le denunce relative agli impegni in materia di non regresso e riequilibrio previsti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito (articoli 387 e 391 (Clausola di non regresso), articolo 411 (Riequilibrio) nel titolo XI: Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile), dovrebbero essere fornite informazioni economiche aggiuntive, analogamente a quanto avviene nel caso del modulo relativo all'accesso al mercato.

4 - Azioni

Qualora il denunciante ne disponga, nel modulo di segnalazione sono richieste informazioni in merito all'eventualità che imprese/associazioni industriali/altri organismi abbiano posto rimedio alla misura tramite le autorità nazionali (compresi gli organi giurisdizionali nazionali) del paese che la impone.

In caso affermativo, nei moduli di segnalazione si richiede al denunciante di spiegare quanto segue:

- i. il tipo di azione intrapresa;
- ii. l'autorità tramite la quale è stata intrapresa l'azione; e
- iii. se l'azione è conclusa e il suo risultato.

Nel modulo di segnalazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile o del sistema di preferenze generalizzate si richiede inoltre al denunciante di spiegare il motivo per cui questo ritiene che il risultato dell'azione sia insufficiente per affrontare la violazione; oppure il motivo per cui ritiene che l'attuazione (o la mancata attuazione) di un risultato che avrebbe potuto porvi rimedio non abbia provveduto in tal senso.

Nei casi in cui l'azione non abbia avuto esito positivo o il paese terzo non abbia dato attuazione al risultato, la risposta sarà piuttosto immediata. Nel caso in cui il paese terzo abbia attuato un'azione, ma in modo tale da non eliminare efficacemente la violazione, il denunciante dovrebbe fornire una spiegazione dettagliata delle azioni poste in essere dal paese terzo.

Sebbene per presentare una segnalazione presso lo sportello unico non sia obbligatoria un'azione preliminare o pianificata, qualsiasi informazione su tale azione e sui possibili risultati è importante. Tali informazioni consentiranno infatti allo sportello unico di comprendere se alcune azioni sono già state poste in essere e forniranno ulteriori elementi per decidere come affrontare più efficacemente il paese terzo.

Oltre alle procedure interne, lo sportello unico tenta anche di comprendere se i fatti che presumibilmente costituiscono una violazione delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile o sistema di preferenze generalizzate sono già stati analizzati dagli organi internazionali di monitoraggio o di controllo competenti e se sono state intraprese azioni. È importante notare che le precedenti azioni intraprese da tali organi non

costituiscono un requisito per la presentazione di una segnalazione, sebbene lo sportello unico ritenga che ciò contribuirebbe in modo significativo all'attività di accertamento dei fatti.

Nel modulo di segnalazione si richiede pertanto al denunciante di fornire informazioni dettagliate sul modo in cui i pertinenti organi di monitoraggio o di controllo delle convenzioni internazionali (ad esempio l'Organizzazione internazionale del lavoro, le Nazioni Unite, gli accordi multilaterali in materia di ambiente) trattano le presunte violazioni e agiscono al fine di porvi rimedio.

5 - Cronoprogramma indicativo per il trattamento delle denunce in materia di commercio e sviluppo sostenibile

La gestione delle denunce in materia di commercio e sviluppo sostenibile da parte dello sportello unico seguirà le seguenti tempistiche:

- i. conferma del ricevimento della segnalazione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dello sportello unico;
- ii. prima risposta al segnalazione garantita entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione; e
- iii. prima valutazione del caso per stabilire se vi sia stata una violazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile entro 120 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. Tale valutazione individuerà inoltre le fasi successive.

Qualora siano necessarie ulteriori informazioni da parte del denunciante, o qualora siano richieste ulteriori informazioni a un'organizzazione intergovernativa internazionale con competenze pertinenti ai fini dell'indagine, lo sportello unico può sospendere il termine di 120 giorni lavorativi. In tali casi, il periodo riprende dopo che il denunciante o l'organizzazione hanno fornito informazioni complete.

Il cronoprogramma può essere sospeso anche qualora lo sportello unico abbia bisogno di più tempo per portare a termine un'analisi complessa o se i fatti del caso sono cambiati (ad esempio, se sono emerse nuove informazioni che incidono sulla valutazione del caso). In tali situazioni, lo sportello unico terrà aggiornato il denunciante per quanto riguarda le modifiche del cronoprogramma relativo al suo caso.